

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **114/1980** (ECLI:IT:COST:1980:114)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Udienza Pubblica del **10/10/1979**; Decisione del **10/07/1980**

Deposito del **16/07/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14492**

Atti decisi:

N. 114

ORDINANZA 10 LUGLIO 1980

Deposito in cancelleria: 16 luglio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 201 del 23 luglio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma settimo, della legge 6 agosto

1967, n. 699 (Dipendenti delle ricevitorie del lotto - pensione di reversibilità alle vedove) promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1974 dalla Corte dei conti - Sezione terza giurisdizionale, sul ricorso di D'Errico Maria ved. Di Chiara, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrsen;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 ottobre 1974 la Corte dei conti, sul ricorso di D'Errico Maria - alla quale era stata negata la pensione di reversibilità quale vedova del ricevitore del lotto Di Chiara Francesco, per mancanza del requisito relativo alla differenza di età previsto dall'art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma settimo, della legge 6 agosto 1967, n. 699 ("Disciplina dell'Ente Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto"), nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione di reversibilità le vedove dei dipendenti delle ricevitorie del lotto, in ragione della differenza di età col marito dante causa;

considerato che successivamente all'emissione della suddetta ordinanza è stata promulgata la legge 9 dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"), la quale all'art. 11 prevede: "Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti".

Considerato altresì che tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 6 del 1980, limitatamente alle parole contenute nel primo comma "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", cosicché la norma dell'art. 11 ha effetto retroattivo;

che ciò rende necessario un riesame della rilevanza da parte del giudice a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.